

## **Intervento della Camera di Commercio di Firenze a sostegno dell'internazionalizzazione delle MPMI della città metropolitana di Firenze Anno 2024**

### **ARTICOLO 1 – FINALITA'**

1. Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di primi mercati di sbocco o di nuovi mercati, nell'ottica di una diversificazione degli sbocchi commerciali. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio di Firenze, si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993 e successivi interventi normativi sull'internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali. L'obiettivo è di realizzare azioni di immediato supporto alle imprese, sotto forma di contributi assegnati a copertura parziale delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi per l'internazionalizzazione.
2. Il disciplinare è pertanto indirizzato a sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali.

### **ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO**

1. Con il presente disciplinare si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto, i seguenti ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale:  
**percorsi di rafforzamento della presenza all'estero e sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero.**

### **ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **€ 349.574,14**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. Il contributo camerale sarà pari al **50%** delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di € 500,00 (esclusa Iva), ed **un massimale di contributo di € 1.500,00** per ciascuna impresa richiedente.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del presente disciplinare.
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove prevista.
6. La Camera di Commercio si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di:

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

- chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini della presentazione delle domande in caso di avanzo delle risorse;
- rifinanziare l'intervento.

#### ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Potranno essere ammessi alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:
  - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>2</sup>;
  - b) abbiano sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
  - c) siano iscritti al Registro delle Imprese ed attivi. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;
  - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
  - e) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135<sup>3</sup>;
  - f) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019 n. 14;
  - g) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda e non mantenuti alla data di liquidazione del contributo;
3. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerali.
4. Non possono essere beneficiarie dei contributi in argomento le imprese fornitrici dei servizi di cui al successivo art. 5, comma 1, lettere a) e b).
5. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sul presente disciplinare.
6. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento i soggetti che partecipano a eventi/manifestazioni finanziati/e dalla Camera di Commercio di Firenze o laddove sussista una prestazione di servizi erogati dall'Azienda Speciale PromoFirenze.

---

<sup>2</sup> *Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).*

<sup>3</sup> *Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

## ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, fatturate e pagate a partire dal 1° gennaio 2024 per:

- a) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali**, compresa quota di iscrizione ed allestimento, inserite nel Calendario 2024 delle Manifestazioni Fieristiche Internazionali **svolte in Italia** pubblicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al seguente link: <https://calendariofiereinternazionali.it/>
- b) **spese per la partecipazione a mostre/fiere anche digitali svolte all'estero** (sia in Paesi UE, sia extra Ue): realizzazione di spazi espositivi (virtuali o, laddove possibili, fisici, compreso il noleggino e l'eventuale allestimento, nonché l'interpretariato e il servizio di hostess), comprendendo anche la quota di partecipazione/iscrizione e le spese per l'eventuale trasporto dei prodotti (compresa l'assicurazione).

In caso di pagamenti anticipati (es. acconti) per manifestazioni svolte a partire dall'1 gennaio 2024, di cui ai precedenti punti a) e b), sono considerate ammissibili le spese sostenute anche in data antecedente al 1 gennaio 2024.

- c) spese per l'ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie per l'esportazione in paesi stranieri o a sfruttare determinati canali commerciali esteri (es. GDO);
  - d) spese per la protezione del marchio/brevetto dell'impresa all'estero;
  - e) spese per lo sviluppo delle competenze interne attraverso l'utilizzo di un digital export manager;
  - f) spese per la partecipazione ad incontri d'affari (modalità ibrida o in presenza) tra buyer internazionali e operatori nazionali;
  - g) test di mercato con esposizione di prodotti in showroom ed altre location idonee a seconda della tipologia di prodotto;
  - h) assistenza legale/organizzativa/contrattuale/tecnico specialistica per la finalizzazione di contratti d'affari, partecipazione a gare europee ed internazionali, consulenza su fiscalità internazionale, consulenza doganale;
  - i) spese per la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale quali: analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco, ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione;
  - j) spese per campagne di marketing digitale in lingua straniera rivolte esclusivamente a paesi esteri, con specifico riferimento alla piattaforma utilizzata per la sponsorizzazione;
2. **Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili** quelle per: soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza; produzione di campionature; servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria; servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, marchio CE ecc.); servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

3. **Non sono ammissibili le spese relative allo sviluppo, alla costruzione e all'aggiornamento del sito internet aziendale.**
4. **Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.**
5. **Le spese relative alla partecipazione a fiere in Italia e all'estero di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) possono essere sostenute a partire dall'01/01/2024 e fino al 31/12/2024, fatti salvi eventuali spese sostenute per acconti pagati in data antecedente all'01.01.2024 per fiere da svolgersi nell'anno 2024.**
6. **Tutte le altre tipologie di spesa possono essere sostenute a partire dall'01/01/2024 ed entro il 60° giorno successivo alla data della Determinazione dirigenziale relativa all'ammissibilità del contributo camerale.**

#### **ARTICOLO 6 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del **10.05.2024** e fino al **31.07.2024**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Firenze: [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it).
2. Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it), dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non siano firmate digitalmente) e inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio [cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it)
3. Saranno considerate irricevibili e quindi escluse le domande prive di sottoscrizione (cioè mancanti della firma digitale o della firma autografa oppure della copia del documento di identità) e totalmente prive della documentazione di cui al comma 5 del presente articolo.
4. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
5. Le domande di contributo potranno riguardare attività già terminate – vedi successiva lettera A), o attività già avviate e non concluse e attività non ancora avviate – vedi successiva lettera B) e dovranno essere inviate utilizzando lo specifico modulo di domanda previsto per ciascuna tipologia ed allegando la documentazione di seguito richiesta:

#### **A) ATTIVITA' GIA' TERMINATE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (si considerano attività già terminate i servizi resi e con fattura già emessa e la partecipazione alle fiere già conclusa e con fatture di acconto e saldo già emesse)**

- **modulo di domanda per attività già terminate**, disponibile sul sito internet [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it) alla sezione Contributi, compilato in ogni sua parte;
- **fatture elettroniche** relative alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 5 in formato xml laddove previsto o copia delle fatture laddove non previsto. Nel caso di fornitori esteri le fatture dovranno essere accompagnate da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'ammissibilità del contributo. Dalle fatture si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

#### **B) ATTIVITA' GIÀ AVVIATE, MA NON ANCORA TERMINATE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O ATTIVITA' NON ANCORA AVVIATE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

- **modulo di domanda per attività già avviate ma non ancora terminate o per attività non ancora avviate al momento della presentazione della domanda**, disponibile sul sito internet [www.fi.camcom.gov.it](http://www.fi.camcom.gov.it) alla sezione Contributi, compilato in ogni sua parte;
- in caso di spese per partecipazioni a fiere di cui all'art. 5 comma 1, lettere a) e b), **modulo di**

**adesione o contratto per la partecipazione alla fiera** o altra documentazione dalla quale si possa desumere l'impegno a partecipare alla manifestazione ed il relativo costo al netto dell'IVA;

- per tutte le altre spese di cui all'art. 5 comma 1 , lettera da c) a j), **preventivi di spesa** intestati all'impresa richiedente e predisposti su carta intestata del fornitore in data non antecedente all'01.10.2023. In caso di fornitori esteri i preventivi devono essere accompagnati da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale ammissibilità del contributo.
- esclusivamente per le spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera j), **piano di comunicazione** che deve contenere periodo di riferimento, paesi di destinazione e tipologia di canali utilizzati.

#### **ARTICOLO 7 – ISTRUTTORIA PER L'AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande per verificare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, rispondenti a quanto previsto dal precedente articolo 5 e complete della documentazione prevista dall'articolo 6, saranno ammesse al contributo camerale con provvedimento di ammissibilità del dirigente competente, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. **Tale ammissibilità sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) in sede di rendicontazione e liquidazione del contributo.**
3. Nel caso di domande irregolari, che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del presente disciplinare e/o parzialmente mancanti della documentazione di cui all'articolo 6, l'ufficio preposto invierà per mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti ed/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda conserverà la data di presentazione iniziale.
4. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
5. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per PEC, entro il termine di 60 giorni dall'invio della domanda, comunicazione di non ammissibilità al contributo (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
6. La mancata presentazione di quanto richiesto entro i termini previsti dai precedenti commi 4 e 5 senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, l'ufficio preposto potrà chiedere tramite mail ordinaria (PEO), chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi entro 5 giorni lavorativi, l'ufficio rinoverà per PEC la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata e archiviata con provvedimento dirigenziale.
8. **Saranno considerate irricevibili e quindi non ammesse al contributo camerale le domande totalmente prive della documentazione di cui all'articolo 6, nonché quelle prive di sottoscrizione da parte del soggetto richiedente il contributo.**
9. Le imprese, le cui domande risulteranno regolari o regolarizzate ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 7 del presente articolo, e complete di tutti i documenti richiesti di cui all'articolo 6

saranno ammesse al contributo con provvedimento dirigenziale, e dovranno inviare la rendicontazione finale di spesa entro:

- a) 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissibilità del contributo qualora riferite alle spese di cui all'articolo 5, commi da c) a j).
  - b) il 31.12.2024 qualora riferite alla partecipazione a fiere in Italia o all'estero che erano ancora da svolgersi al momento della presentazione della domanda.
10. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verranno poste in lista d'attesa. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.

#### **ARTICOLO 8 – MODALITA' E TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE**

1. Le rendicontazioni dovranno essere trasmesse, entro i termini di cui all'articolo 7, comma 9 (pena la revoca dell'ammissibilità del contributo e senza possibilità di richiedere proroghe) esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio [cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it)

#### **A) ATTIVITA' GIA' TERMINATE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - documentazione da inviare:**

- **modulo Rendicontazione** debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, che sarà inviato tramite PEC alle imprese ammesse al contributo;
- copia delle **fatture elettroniche, già inviate al momento di presentazione della domanda**, opportunamente integrate con l'inserimento del **Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto e comunicato via PEC dalla Camera di Commercio di Firenze all'impresa con la lettera di ammissibilità a contributo.**

La regolarizzazione delle fatture con l'apposizione del CUP potrà essere effettuata seguendo le modalità, alternative e di seguito riportate, indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 438/2020:

- stampare il documento di spesa in formato foglio di stile SdI/versione ministeriale ed apporre con scritta indelebile il codice CUP (tale documento dovrà essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972);
  - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019
- **quietanze delle singole fatture secondo le seguenti modalità:**
    - **bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato** oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
    - **ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
    - **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
    - **carta di credito:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.

- **assegno bancario non trasferibile:** pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.

**Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.**

- nel caso di spese per la partecipazione a fiere in Italia o all'estero, di cui all'art. 5 comma 1, lettere a) e b), **documentazione attestante l'effettiva partecipazione;**
- nel caso di spese sostenute per analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco, ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), **copia del documento finale prodotto dal consulente;**
- nel caso di spese per campagne di marketing digitale in lingua straniera, di cui all'art. 5 comma 1, lettera j), **copia dei report delle campagne** realizzate.

**B) ATTIVITA' GIÀ AVVIATE, MA NON ANCORA TERMINATE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O ATTIVITA' NON ANCORA AVVIATE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – documentazione da inviare:**

- **modulo Rendicontazione** debitamente compilato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, che sarà inviato tramite PEC alle imprese ammesse al contributo;
- copia delle **fatture elettroniche** intestate all'impresa richiedente in formato xml, laddove previsto. Nel caso di fornitori esteri le fatture dovranno essere accompagnate da una traduzione da cui si deducano gli elementi essenziali per l'eventuale liquidazione del contributo. Dalle fatture si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

**Tutte le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto e comunicato via PEC dalla Camera di Commercio di Firenze all'impresa con la lettera di ammissibilità a contributo.**

Per le fatture eventualmente emesse prima del provvedimento dirigenziale di ammissibilità, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione delle medesime con l'apposizione del CUP assegnato seguendo le modalità, alternative e di seguito riportate, indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 438/2020:

- stampare il documento di spesa in formato foglio di stile SdI/versione ministeriale ed apporre con scritta indelebile il codice CUP (tale documento dovrà essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 633/1972);
  - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019
- **quietanze delle singole fatture secondo le seguenti modalità:**
    - **bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** pagamenti ammessi con la **ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato** oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
    - **ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;

- **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
- **carta di credito:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.
- **assegno bancario non trasferibile:** pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.

**Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.**

- nel caso di spese per la partecipazione a fiere in Italia o all'estero, di cui all'art. 5 comma 1, lettere a) e b), **documentazione attestante l'effettiva partecipazione;**
- nel caso di spese sostenute per analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco, ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), **copia del documento finale prodotto dal consulente;**
- nel caso di spese per campagne di marketing digitale in lingua straniera, di cui all'art. 5 comma 1, lettera j), **copia dei report delle campagne** realizzate in coerenza con il piano di comunicazione presentato in sede di domanda di contributo;

**Si precisa che l'impresa beneficiaria ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo dovrà avere sostenuto un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che in qualsiasi caso l'importo minimo della spesa sostenuta non potrà essere inferiore ad € 500,00 (iva esclusa) come previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente disciplinare.**

2. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un'istruttoria delle rendicontazioni pervenute al fine di verificare che i soggetti richiedenti **abbiano mantenuto il possesso dei requisiti** di cui all'articolo 4 del presente disciplinare e che la documentazione trasmessa sia conforme a quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo;
3. Alle domande regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione.
4. Nel caso in cui, alla data di presentazione della rendicontazione, i soggetti richiedenti non soddisfino il disposto del precedente comma 2, l'ufficio preposto invierà per mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa.
5. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopra indicato, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
6. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per PEC, entro il termine di 60 giorni dall'invio della domanda, comunicazione di non ammissibilità al contributo (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
7. **La mancata presentazione di quanto richiesto entro i termini previsti dai precedenti commi 5 e 6 senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale che verrà revocato con provvedimento dirigenziale.**

8. La mancata presentazione della rendicontazione di spesa entro i termini previsti dall'art. 7, comma 9, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale che verrà revocato, senza ulteriori comunicazioni, con provvedimento dirigenziale.

#### **ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (DURC)**

1. La liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo 8, sarà subordinata, **senza eccezioni**, alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) del soggetto beneficiario.
2. L'ufficio competente verificherà attraverso la piattaforma online dell'INPS la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa all'impresa e, in caso di società di persone, ai soci.
3. **Qualora dalla verifica effettuata emerga un DURC non regolare, l'ufficio competente invierà per PEC una comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90, per informare l'impresa della revoca dell'ammissibilità del contributo e della relativa archiviazione dell'istanza, senza alcuna possibilità di successive regolarizzazioni.**

#### **ARTICOLO 10 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO**

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 (GUUE L 2023 del 15.12.2023), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato.
2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti in regime de minimis accordati ad un'impresa "unica"<sup>4</sup> non può superare i massimali pertinenti in un triennio.
3. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime "de minimis" o misure generali, anche di carattere fiscale.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI**

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la revoca dell'ammissibilità del contributo:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
  - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nella domanda presentata;
  - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal disciplinare.

---

<sup>4</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

- e) nel caso di attività in corso o non ancora avviate al momento della presentazione della domanda, ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, **salvo eventuali modifiche sostanziali per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, che dovranno essere motivate adeguatamente e tempestivamente prima del sostenimento delle spese (acquisizione del servizio e relativa fatturazione) in una comunicazione da inviare tramite PEC all'indirizzo [cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it). Le modifiche dovranno comunque garantire il rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, comma 3 e delle tipologie di spesa previste dall'art. 5 del presente disciplinare.** La Camera di Commercio di Firenze dovrà convalidare le suddette modifiche.
- f) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che in qualsiasi caso l'importo minimo della spesa sostenuta non potrà essere inferiore ad € 500,00 (iva esclusa) come previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente disciplinare;
- g) a segnalare l'eventuale perdita, prima della liquidazione del contributo, del punteggio base di cui all'articolo 3, comma 4 (rating di legalità) del presente disciplinare.

#### **ARTICOLO 12- CONTROLLI**

1. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

#### **ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
  - a. mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 9 del disciplinare;
  - b. mancato mantenimento in fase di rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo concesso, dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 4;
  - c. presentazione di rendicontazione di un progetto difforme da quello ammesso al contributo in mancanza della comunicazione preventiva prevista dall'articolo 11 del disciplinare;
  - d. irregolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali - DURC (come previsto all'articolo 9);
  - e. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - f. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
  - g. esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Firenze dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini.

#### **ARTICOLO 15 – RICORSO GERARCHICO**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.